

Regolamento della Qualificazione dei Lavori Acea – Area idrica

Fascicolo IV

Gestione dinamica dell'Albo

SOMMARIO

CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO	2
31. EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	2
31.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE	2
31.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	4
32. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	4
33. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - CONTRODEDUZIONI	7

CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO

31. EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, integrando una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione, determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione.

31.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

In riferimento ai requisiti di ordine generale, il provvedimento può essere emesso ove Acea S.p.A. venga a conoscenza, in qualunque modo, delle seguenti fattispecie:

- a) procedimento in corso per la dichiarazione fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente, in base alla legislazione straniera, nel caso di soggetto appartenente ad altro Stato UE o a Stato che con essa abbia accordi multilaterali o bilaterali;
- b) procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., relativa alle disposizioni contro la mafia;
- c) procedimento giudiziario in corso per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico nel caso di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso istitutivo del presente Sistema;



- d) procedimento volto ad accertare la sussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- e) procedimenti indirizzati all'accertamento della sussistenza di gravi violazioni delle norme a tutela della sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) procedura finalizzata all'accertamento dell'esistenza di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, riscontrato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, o di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- g) procedure finalizzate all'accertamento della sussistenza di gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- h) procedimento volto all'accertamento dell'insussistenza nell'anno antecedente alla data di presentazione della Richiesta di qualificazione, di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) procedure per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla Legge n. 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- j) procedimenti in corso per l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04 luglio del 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248;



- k) procedimento finalizzato alla sospensione o alla revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Nel caso delle ipotesi *supra* definite, il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

31.2 Requisiti di ordine speciale

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, il provvedimento può essere emesso qualora siano in corso contestazioni, da parte di Acea S.p.A., debitamente comunicate all'impresa e aventi ad oggetto la sussistenza delle prescritte prerogative economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

In tale caso il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

32. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione è sospesa qualora si sia verificata la perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione.

Inoltre, si darà corso al provvedimento in questione ogni qual volta l'impresa si renda inadempiente rispetto alle prescrizioni impartite nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori Acea - Area idrica e delle gare espletate in applicazione dello stesso.

In dettaglio la sospensione è irrogata, per il periodo di seguito indicato, qualora si riscontrino le seguenti eventualità:

- a) definitivo accertamento di una delle situazioni descritte al punto 31.1, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi qualora non diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento;
- b) definitivo accertamento della perdita dei requisiti speciali prescritti per l'iscrizione al Sistema; in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
- c) sussistenza di pendenti procedure di risoluzione per inadempimento dell'impresa, in tal caso la sospensione



- durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;
- d) sussistenza di contenzioso giudiziale in corso avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte o qualsiasi elemento inerente la correttezza e la moralità professionale dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;
- e) inadempienza, a seguito di specifica diffida, alle prescrizioni indicate nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori Acea - Area idrica:
- e 1) la documentazione per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti richiesti non venga fornita nei termini prescritti; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
- e 2) ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito della comprova dei requisiti dichiarati non venga fornita; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
- f) mancata puntuale effettuazione degli adempimenti previsti nell'ambito della stipula dei contratti e/o della consegna lavori degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, in dettaglio qualora:
- f 1) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non provveda ad estinguere nei tempi previsti eventuali crediti vantati da Acea S.p.A. e/o da ogni altra Società controllata o partecipata da Acea S.p.A. sia direttamente che indirettamente, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
- f 2) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non produca i documenti per la stipula del contratto e/o per la consegna dei lavori nei tempi previsti, in tal caso la sospensione durerà 3 mesi;
- f 3) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non si presenti alla stipula del contratto e/o alla consegna dei lavori nel giorno stabilito; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;



- g) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali:
- g 1) rinuncia, da parte dell'impresa, all'aggiudicazione della gara per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 2) rinuncia, da parte dell'impresa, ad eseguire i lavori per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 3) rescissione o risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore di un contratto di appalto, stipulato da Acea S.p.A., ovvero dalle Società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 4) contenzioso giudiziale con Acea S.p.A., ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, conclusosi a favore di Acea; in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 5) non accettazione da parte di Acea S.p.A., ovvero delle società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, di precedenti opere eseguite dall'impresa qualificata in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 6) rinuncia da parte dell'impresa alla stipula del contratto di appalto con Acea S.p.A., ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 7) riscontro da parte del Committente, successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, della carenza di effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal capitolato per l'esecuzione dell'appalto, ovvero della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'appalto, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 8) definitivo accertamento di violazioni alle prescrizioni del Codice Etico degli Appalti Acea e al Codice Etico adottato dal Gruppo Acea, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - g 9) definitivo accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara; in tal caso la sospensione durerà 12 mesi.

Inoltre Acea S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere l'operatore economico qualora quest'ultimo, in corso di



esecuzione dell'appalto, instauri un contenzioso lesivo del rapporto di fiducia sorto con il Committente. Tale sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione.

Infine, Acea S.p.A adotterà provvedimenti di sospensione in presenza di ogni ulteriore eventualità accertata in ragione di quanto previsto dai documenti di gara e dai documenti contrattuali, redatti dal Committente, allegati ad ogni singola gara di appalto lavori (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, Elaborati tecnici, ecc.).

33. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - CONTRODEDUZIONI

La sospensione, adeguatamente motivata, è comunicata all'impresa. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema e l'inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell'atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, Acea S.p.A. si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell'eventuale consegna lavori.

L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura. Acea S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta. Le imprese potranno essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente.